

ALLEGATO "b" all'atto in data 8/12/2019 rep. n. 40806/18338. -

----- STATUTO -----

----- del "Centro Sociale Cesenatico insieme APS" -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1) Denominazione, sede e durata -----

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e segg. del codice civile e della legislazione speciale " pro tempore" vigente, un'associazione di promozione sociale denominata "Centro Sociale Cesenatico insieme APS". -----

2. L'Associazione ha sede in Cesenatico, Viale Torino n. 6. Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica del presente articolo. -----

3. L'Associazione ha durata illimitata. -----

4. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni che abbiano analoghe finalità. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 2) Scopi dell'Associazione. -----

1. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. -----

2. L'Associazione opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, ricreative e solidaristiche, volte alla socializzazione e solidarietà dei propri associati e della collettività tutta. -----

3. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi. -----

Art. 3) Attività istituzionali e strumentali accessori -----

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di: -----

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali; -----

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludico - sportiva, sociale - assistenziale, anche per dare agli associati momenti di impegno sociale e civile in un contesto di cittadinanza attiva; -----

- attuare iniziative volte alla prevenzione e alla tutela della salute fisica e mentale dei propri associati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cicli di ginnastica, attività motorie, anche in collaborazione con altri enti privati e/o pubblici; -----

- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere



- fondi di solidarietà, beneficenza e autofinanziamento; -----
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado; -----
 - sollecitare forme di dialogo e riflessioni sulla propria esistenza per conseguire attive opportunità di educazione permanente; -----
 - organizzare viaggi e soggiorni turistici per i propri associati, come momento di socializzazione, conoscenza ed incontro, di miglioramento della salute e di crescita culturale; -----
 - organizzare attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; -----
 - svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione si propone; -----
 - attuare lo svolgimento di attività di trasporto per persone disabili, anziane e non autosufficienti. -----

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 4) Rapporto associativo - Diritti ed obblighi degli associati. -----

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. -----

2. Tutti gli associati hanno diritto di voto in ogni materia oggetto di delibera, comprese l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. -----

3. Ogni associato ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per delega ad altro associato, che non sia il Presidente, un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori; ogni associato non può ricevere più di una delega. -

4. Gli associati hanno diritto di: -----
- frequentare la sede sociale ed i circoli ricreativi; -----
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione; -----
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi.

5. Gli associati hanno l'obbligo di: -----
- versare la quota associativa; -----
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni, il codice etico. -----

Art. 5) Acquisizione e perdita della qualifica di associato.

- 1) Per essere ammessi ad associati é necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: -----
- a) indicare le proprie generalità; -----
 - b) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali. -----
- 2) Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che non esistano i presupposti per consentire l'ammissione ad associato, deve fornire adeguata motivazione per iscritto all'aspirante. ----
- 3) Contro il provvedimento di mancata ammissione l'aspirante associato può presentare ricorso che verrà discusso dall'Assemblea ordinaria nella prima convocazione utile. ----
- 4) La domanda di adesione si considera accolta qualora il Consiglio Direttivo non esprima per iscritto, entro novanta giorni dalla sua presentazione, motivato parere negativo. ----
- 5) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che questi avranno versato la quota associativa. -----
- 6) La qualità di associato si perde per espulsione, recesso o decesso. -----
- 7) Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono espulsi: -----
- a) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----
 - b) quando non ottemperino ai presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; -----
 - c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali, materiali all'Associazione; -----
 - d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative ovvero non versino le quote entro il 31 (trentuno) marzo. -----
- 8) In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati, per iscritto, all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. -----
- 9) Gli associati espulsi possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione; -----
sul ricorso deciderà l'assemblea ordinaria. -----
- 10) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. -----
- 11) Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l'associato dal pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso. -----
- 12) Gli associati receduti od esclusi o gli eredi dell'associato non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- TITOLO IV -----

----- RISORSE ECONOMICHE -----

Art. 6) Risorse economiche e fondo comune -----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

- a) quote associative annuali; -----
- b) contributi straordinari richiesti ai propri associati in relazione a particolari iniziative; -----
- c) erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati; -----
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; -----
- e) contributi e sovvenzioni erogati sia da Enti pubblici e privati che da privati cittadini; -----
- f) donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto; -----
- g) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi; -----
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali; -----
- i) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione. -----

2. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso. -----

3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. -----

4. Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. -----

Art. 7) Gestione economico - finanziaria -----

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige, entro il mese di Aprile, il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione illustrativa e accompagnatoria, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua approvazione. -----

3. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati interamente alla realizzazione di attività istituzionali. E', pertanto, fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta o differita, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art.8 Organi dell'Associazione -----

1) Sono organi dell'Associazione; -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) il Collegio dei Sindaci Revisori. -----

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

Art. 9) Composizione e funzioni dell'Assemblea -----

1) L'Assemblea è composta da tanti membri quanti sono gli associati aventi diritto di voto. -----

2) L'Assemblea può essere riunita in seduta ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio Direttivo. -----

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) maggio e adempie ai seguenti compiti: -----

a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente; -----

b) discutere e deliberare sul conto economico di previsione per l'anno in corso; -----

c) eleggere, all'occorrenza, i membri del Consiglio Direttivo; -----

d) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci revisori; -----

e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; -----

f) approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; -----

h) deliberare sui ricorsi presentati da aspiranti non ammessi alla qualità di associato da parte del Consiglio direttivo; -----

i) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione. -----

4) L'assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie: -----

a) scioglimento dell'Associazione; -----

b) proposta di modifica dello statuto sociale. -----

Art.10 Attività dell'Assemblea -----

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente: -----

- con avviso scritto da inviare, con ogni mezzo di comunicazione disponibile (lettera, posta elettronica, anche

certificata), agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; -----
- mediante pubblicazione dell'avviso nell'apposita bacheca del centro sociale. -----
La pubblicazione all'albo del Centro sociale della convocazione dell'assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, sostituisce, a tutti gli effetti, l'eventuale mancato o ritardato recapito della posta o dell'avviso al socio. -----
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale sarà da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione. -----
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. -----
In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi. -----
In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a rivotare fino a quando non si sarà raggiunta la maggioranza necessaria. -----
4) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati; -----
in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, -----
Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto di almeno i due terzi dei presenti. -----
Qualora si debba deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. -----
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in caso di assenza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea. ----
5) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. -----
In caso di modifiche allo statuto o quando si debba deliberare -----
lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, il verbale dovrà essere redatto da un Notaio scelto dal Presidente. -----
6) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. -----
7) L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea

- degli associati. -----
- 8) L'assemblea vota per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. -----
- 9) Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante. -----
- Art. 11) Composizione e attività del Consiglio Direttivo ----
1. Il Consiglio Direttivo é formato da un numero dispari minimo di 7 (sette) , massimo di 13 (tredici) membri scelti fra gli associati. -----
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. -----
3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il vice Presidente -----
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della riunione. Inoltre, l'avviso di convocazione viene affisso all'albo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione. -----
- In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire almeno 48 (quarantotto) ore prima con avviso telefonico - sms- o via mail. -----
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. -----
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, -----
7. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. -----
8. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 (cinque) volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica. -----
9. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. -----
10. I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto ovvero indiretto all'oggetto di una delibera, o che si trovino in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed astenersi dai voto oppure lasciare la seduta. -
- Art. 12) Funzioni del Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: -----
nella prima seduta, convocata entro venti giorni dopo le elezioni, la nomina, tra i membri, del Presidente e di uno o due Vicepresidenti; -----
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; ----
b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il conto economico preventivo; -----
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; -----
d) redigere tutti gli atti e stipulare i contratti inerenti all'attività sociale; -----
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'espulsione degli associati; -----
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; -----
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; -----
h) fissare le quote di ammissione, i contributi straordinari richiesti agli associati, nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti; -----
i) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti del caso in caso contrario; -----
l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed organismi privati con finalità affini, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso; -----
m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. -----
Art. 13) Presidente -----
1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. -----
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. ----
3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad altro membro del Consiglio parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo acconsenta. -
4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. -----
Il Vice-Presidente fornisce prova dell'impedimento

momentaneo del Presidente anche a mezzo di delega conferita da quest'ultimo. -----

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. -----

Art.14) Collegio dei Sindaci Revisori -----

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche fra i non associati. -----

2. Il Collegio dei Sindaci revisori nomina al proprio interno il Presidente. -----

3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. -----

4. Il Collegio dei Sindaci revisori dovrà: a) controllare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione; -----

b) vigilare sull'osservanza delle norme del presente Statuto e del regolamento interno; -----

c) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei rendiconti; -----

d) presentare la relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario consuntivo all'assemblea degli associati deputata all'approvazione dello stesso. -----

TITOLO VI

----- NORME FINALI -----

Art.15) Scioglimento e devoluzione dei beni dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque tempo e per qualsiasi ragione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia. -----

2. All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. -----

Art. 16) Libri sociali e pubblicità degli atti -----

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. -----

2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. -----

Art. 17) Composizione delle controversie -----

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio

di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle
parti e il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già
nominati), su richiesta della parte più diligente, del
Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti della
circoscrizione del Tribunale di Forlì. -----

2 Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. -----

Art. 18) Rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di
Legge vigenti in materia di APS e di enti del terzo
settore (associazionismo). -----

Firmato: Biondi Ernesta, Marco Gori notaio. -----

Il
presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte dattiloscritto,
da persona di mia fiducia, su cinque pagine di due fogli, è stato da
me Notaio letto alla comparente, che lo ha approvato. -----
Sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantotto -----
Firmato: Biondi Ernesta, Marco Gori notaio. -----

